

Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola



notiziario web a cura dell'Agorà - anno 2021
novembre – n. 2

A cura Prof. Manola Branchinelli

Si prega di non rispondere a questa mail in quanto inviata a tutti gli iscritti in modalità contestuale e attraverso funzione hosting dedicata al ns. giornale.

Il documento è strutturato sotto forma di ipertesto e pertanto è possibile la consultazione dei siti correlati, semplicemente cliccando sui link presenti)

(.per altre news vai a www.agorascuola.org–

per l'archivio normativo vai a

www.agorascuola.it

Concorso ordinario primaria infanzia e secondaria con le novità introdotte dal decreto “Sostegni-bis”.... - Decreto Dipartimentale 2215 del 18 novembre

un' unica prova scritta con quesiti a risposta multipla.

Prova scritta: 50 quesiti a risposta multipla, di cui **40** relativi alle conoscenze disciplinari e ai contenuti dell'insegnamento relativi al grado di istruzione o alla tipologia di posto, **5** di lingua inglese, volti all'accertamento della conoscenza della lingua inglese al livello B2, **5** sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. Ciascun quesito consiste in una domanda con quattro risposte, delle quali solamente una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. Non si dà luogo alla pubblicazione preventiva dei quesiti. La prova è superata da chi consegue una votazione pari almeno a 70/100 (**35 risposte esatte su 50**)

Prova orale: una lezione simulata, con possibilità di estrarre la traccia 24 ore prima della prova stessa. La prova è superata da chi consegua una votazione pari almeno a 70/100. **I PROGRAMMI ALLEGATO A**

Articolazione dei punteggi: vengono rideterminati per un massimo di 250 punti, di cui 100 alla prova scritta, 100 all'orale e 50 ai titoli.

- **Graduatorie vincitori:** come previsto nella norma, DL 73/2021, art. 59 c. 10, la graduatoria sarà costituita da un numero di aspiranti pari al numero dei posti messi a concorso. Non sono previsti idonei, né scorrimento delle graduatorie in caso di rinunce.
- valutazione dei titoli effettuata con **nuovo ALLEGATO B**

In particolare il MIUR dispone:

“i candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un **documento di riconoscimento** in corso di validità, del **codice fiscale**, della **ricevuta di versamento** del contributo di segreteria e di **quanto prescritto dal protocollo di sicurezza**, nonché della normativa vigente in materia di **“certificazione verde”**.(green pass)

Potranno partecipare soltanto gli aspiranti che hanno già presentato le istanze di partecipazione entro il 31 luglio 2020 (data ultima di presentazione delle domande di partecipazione per tutti i concorsi ordinari). Il Decreto del 18 novembre è intervenuto per semplificare e rendere annuali le procedure di nomina da concorso.

Le graduatorie di merito – nelle quali saranno inseriti soltanto i vincitori di concorso - saranno formulate sulla base del punteggio riportato nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione di titoli.

Le nomine in ruolo possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatorie,

Chi supera le prove ma non vince il concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado consegue l'abilitazione per la medesima classe di concorso di partecipazione [articolo 14 DD 499/2000](#)

“Art. 14 - Natura abilitante del presente concorso

- 1. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo, costituisce ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter del Decreto Legislativo, abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso.*
- 2. L'USR responsabile della procedura è competente all'attestazione della relativa abilitazione.”*

I partecipanti che NON superano il concorso NON potranno partecipare per le medesime classi di concorso alla successiva procedura ordinaria? (articolo 59, comma 13, del [Decreto n. 73/2021](#))

L'unica deroga è prevista per i partecipanti al CONCORSO ORDINARIO STEM (classi di concorso Matematica, Fisica, Matematica e Fisica, Scienze e Tecnologie Informatiche secondaria secondo grado, Matematica e Scienze secondaria di primo grado.)

USR UMBRIA

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria. Abbinamento aule/candidati. 26/11

Elenchi delle sedi di esame - con la loro ubicazione e con l'indicazione dei candidati - presso le quali si svolgeranno le prove scritte delle classi di concorso: AAAA, ADAA, EEEE e ADEE nei giorni 13-14-15-16-17-20 e 21 dicembre 2021..

Abbinamento aule/candidati.

- **[Decreto prot. 17325 del 26/11/2021](#)**
- **[Prova AAAA - T1](#)**
- **[Prova AAAA - T2](#)**
- **[Prova AAAA - T3](#)**
- **[Prova AAAA - T4](#)**
- **[Prova ADAA - T1](#)**
- **[Prova ADEE - T1](#)**
- **[Prova ADEE - T2](#)**
- **[Prova AULE TAR](#)** *****
- **[Prova EEEE - T1](#)**
- **[Prova EEEE - T2](#)**
- **[Prova EEEE - T3](#)**
- **[Prova EEEE - T4](#)**
- **[Prova EEEE - T5](#)**

**** = aule riservate a tutti i candidati non presenti negli elenchi dei convocati alle prove scritte del concorso in oggetto, ma destinatari di un provvedimento giurisdizionale a favore per l'ammissione alle prove scritte della procedura concorsuale.

Concorso ordinario infanzia e primaria – [le disponibilità](#)

Concorso ordinario scuola secondaria primo e secondo grado con prove previste per il mese di gennaio 2022 – [le disponibilità per le varie classi di concorso](#)

DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 - Gazzetta ... e

[GREEN PASS](#)

1 DICEMBRE – Dal 1° dicembre **tutti gli over 18 potranno** ricevere la **terza dose** di vaccino anti Covid, purché siano trascorsi **cinque mesi** dal completamento del ciclo vaccinale primario.

6 DICEMBRE – Il **green pass “base”** sarà obbligatorio dal 6 dicembre anche per gli **alberghi**, gli **spogliatoi** per l'attività sportiva, i servizi di **trasporto ferroviario** regionale e interregionale e i servizi di **trasporto pubblico locale**.

15 DICEMBRE – Dal 15 dicembre scatta l'**obbligo vaccinale** per il personale scolastico

- del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
- delle scuole non paritarie
- dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
- dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)
- dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
- dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)

[LISTA ESENZIONI PER L' ACCESSO ALLA VACCINAZIONE COVID CATEGORIE FRAGILI](#)

[Ministero della salute circolare 0053312-22/11/2021-DGPRE-DGPRE-P](#)

*“l'intervallo **minimo** previsto per la somministrazione della dose “booster” (di richiamo) con vaccino a mRNA, alle categorie per le quali è già raccomandata (inclusi tutti i soggetti vaccinati con una unica dose di vaccino Janssen) e nei dosaggi autorizzati per la stessa (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty di Pfizer/BioNTech; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax di Moderna), è aggiornato a **cinque mesi (150 giorni)** dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato”*

Per **dose booster** si intende una dose di richiamo dopo il completamento del **ciclo vaccinale primario**, somministrata per mantenere nel tempo o ripristinare un adeguato livello di risposta immunitaria, che va somministrata **dopo almeno 150 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario**.

Obbligo vaccinale settore scuola

Tutto il personale della Scuola (dirigente scolastico, personale docente e personale ATA) ha l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde - [Decreto-legge n.111/2021](#).

L'articolo 2 ter del [DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172](#) del 26/11/2021 prevede “*Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 (12 mesi), come modificato dall'art. 3 del decreto legge 172/2021 (G.u. 26 novembre) (nove mesi) si applica anche alle seguenti categorie :*

a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; ... omissis ”

N.B.: come sembra – dunque – e con riserva di rendere noti interpretazioni/cambiamenti più o meno significativi del quadro normativo in atto - la dose di richiamo dovrà essere effettuata a partire **dal quinto mese compiuto** dal ciclo primario e, comunque, entro i termini di validità del green pass

Effettuato il richiamo (dose booster) sarà emessa una nuova Certificazione verde Covid 19 il giorno successivo alla vaccinazione con validità per 9 mesi dalla data della somministrazione della dose aggiuntiva al ciclo completato (terza dose per ciclo a due dosi, seconda dose in caso di ciclo completato con dose singola).

- L'obbligo di esibire la certificazione verde COVID-19 a Scuola, riguarda tutti i soggetti esterni che prestino attività lavorativa o professionale nella scuola, ai genitori e familiari degli studenti e a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrino nei locali scolastici [Decreto-legge n.122/2021](#);

Sono esenti:

- i bambini, gli alunni e gli studenti, coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore;
- i soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 – sono esenti dalla campagna vaccinale.

E' possibile la vaccinazione di chi ha avuto il COVID, tramite somministrazione di **una sola dose**, da effettuare entro un anno. In caso non sia possibile ricevere la vaccinazione in questo intervallo di tempo, il ciclo vaccinale prevede **due dosi** (tranne in caso di somministrazione di Johnson&Johnson).

Mancata vaccinazione

Le possibilità date dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono tre

- avviare autonomamente il percorso vaccinale, prenotando la prima dose
- attendere l'invito da parte del Dirigente Scolastico a produrre – entro cinque giorni – la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale o presentare la richiesta di avvio della vaccinazione (quest'ultima dovrà essere eseguita entro venti giorni dall'invito) o comunque l'insussistenza dell'obbligo (ad es. per i guariti ancora in periodo di validità del certificato).
- non seguire il percorso vaccinale ed essere sospesi dall'attività lavorativa.

In tema di **sanzioni**, “l’accertato inadempimento” determinerà l’immediata **sospensione**, senza però conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione causerà lo **stop allo stipendio** o a qualsiasi altro compenso o emolumento e sarà efficace fino alla comunicazione al datore di lavoro dell’avvio e del completamento del ciclo vaccinale o della somministrazione della dose di richiamo.

Quanto potrà durare la sospensione senza stipendio e con diritto alla conservazione del posto? La sospensione viene interrotta alla presentazione della documentazione comprovante l’avvio o il completamento del ciclo vaccinale, **entro massimo sei mesi** dall’entrata in vigore del decreto (**entro il 15 giugno 2022**)

In attesa di somministrazione della prima dose di vaccino Sì, potrà lavorare, con tampone ogni 48 ore previa produzione di idonea documentazione di avvio del percorso.

V.il testo normativo art. 2 D.L. 172/2021 - Obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021 (comma 1)- i Dirigenti Scolastici (comma 3) “verificano **immediatamente** l’adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87....” (N.D.R.: **La Piattaforma nazionale - DGC per l’emissione, il rilascio e la verifica di Certificazioni verdi COVID**)

“Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 (N.D.R.: DD.SS..) **invitano**, senza indugio, l’interessato a produrre, **entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito**, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, (n.d.r.: per motivi di salute o altra situazione..) ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine **non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito**, o comunque **l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1**. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 **accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale** e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato.

L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla **comunicazione da parte dell’interessato** al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. “

Il Green Pass rafforzato, a partire dal 6 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022, vale anche in zona bianca ed è necessario per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla e arancione. Le attività sono le seguenti:

- Spettacoli
- Spettatori di eventi sportivi
- Ristorazione al chiuso
- Feste e discoteche
- Cerimonie pubbliche

REQUISITI PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA - IL “PEER TO PEER”

Nel [Decreto Ministeriale n. 850 del 2015](#) e [nota MIUR prot. 30345 del 2021](#) sono elencati i requisiti necessari per i docenti neo immessi in ruolo per il superamento del periodo di prova e relativo anno di formazione

I requisiti sono:

- lo svolgimento di almeno 180 giorni di servizio nell’anno scolastico in corso, di cui almeno 120 giorni di attività didattiche
- 50 ore di formazione.

Nei 180 giorni di servizio scolastico sono da considerare:

- Periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche.
- Esami e scrutini.
- Ogni impegno di servizio.
- Il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

Nei 120 giorni di servizio scolastico sono da considerare:

Giorni effettivi di insegnamento (attività di lezione, di recupero, di potenziamento).

Giorni impiegati presso la sede di servizio per:

- Attività valutative.
- Attività progettuali.
- Attività formative.
- Attività collegiali.

Non sono da considerare:

- Assenze per malattia.
- Congedi parentali.
- Giorni di congedo ordinario: ferie e recupero festività.
- Permessi retribuiti.
- Aspettativa a qualunque forma e titolo fruita.

Nel caso di orario di servizio inferiore a quello di cattedra o posto i 180 giorni di servizio scolastico e, conseguentemente, i 120 giorni di attività didattiche devono intendersi come proporzionalmente ridotti, fermo restando l'obbligo di formazione pari a 50 ore.

Destinatari del periodo di formazione e prova :

- neoassunto su posti di cui all'articolo 59, comma 4 del Decreto-Legge 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 106 dello stesso 2021;
- che abbia ottenuto, a seguito di mobilità professionale, il passaggio di ruolo;
- neoassunto a tempo indeterminato con decorrenza anno scolastico 2021-2022;
- assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato negli anni precedenti, per il quale sia stata disposta la proroga del periodo di formazione e prova per mancanza del requisito dei 180 giorni di servizio, di cui 120 di attività didattica (ex art. 3, D.M. 850/2015);
- che, in caso di valutazione negativa, debba e sia costretto a ripetere il periodo di formazione e di prova ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, [Decreto Ministeriale n. 850 del 2015](#).

Formazione parte integrante del servizio in periodo di formazione e prova

Nei casi precedentemente elencati, le attività di formazione rappresentano, indubbiamente, la parte integrante del servizio in periodo di formazione e prova e non possono, per nessuna ragione, essere rinviate o anticipate, ma devono essere svolte contestualmente al servizio stesso (D.M. 850/2015 e Nota MIUR 36167/2015).

La ripetizione del periodo di prova

I docenti assunti con contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2018/2019 da D.D.G. n. 85/2018 e per i quali sia stato necessario prorogare il relativo periodo di prova o in caso di valutazione negativa, dovranno fare o replicare il periodo di formazione e prova rispondendo a quanto disposto chiaramente a quanto è stato previsto dalla Nota AOODGPER protocollo numero 41693 del 21 settembre 2018 (percorso annuale FIT).

Chi non è obbligato a svolgere il periodo di formazione e di prova

Ai sensi della Nota del Ministero dell'Istruzione protocollo numero 30345 del 2021, secondo quanto sottolineato, chiaramente, dall'Ufficio scolastico regionale del Veneto, non sono tenuti a fare il relativo periodo di formazione e di prova alcune tipologie specifiche di docenti che indichiamo appresso:

- I docenti che abbiano già svolto con esito positivo il relativo periodo di formazione e prova (o quello che è il percorso FIT ai sensi e per gli effetti dell'ex DDG 85 del 2018) nello stesso ordine e grado di nuova immissione in ruolo. Per quanto concerne la fattispecie di neoassunti su posti di cui all'articolo 59, comma 4 del Decreto-legge 73 del 2021, gli interessati saranno in ogni modo soggetti all'esecuzione della prova disciplinare, presunta dal citato Decreto.
- I docenti che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo, nel quale abbiano già svolto, così come appare chiaro, il relativo periodo di formazione e di prova o il percorso FIT ai sensi e per gli effetti dell'ex DDG 85 del 2018.
- I docenti che sono stati già immessi in ruolo con relativa riserva, che abbiano superato con esito positivo l'anno di formazione e di prova (o, in alternativa, il percorso FIT previsto dall'ex DDG 85 del 2018) e che siano stati assunti nuovamente per lo stesso grado.
- I docenti che, a seguito di relativa mobilità, abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a posto di sostegno o viceversa, nell'ambito, comunque e solamente, dello stesso grado.
- I docenti che abbiano ottenuto, a seguito di relativa mobilità professionale, il passaggio di cattedra purché sia avvenuto nello stesso ordine e grado di scuola.

I modelli

Tra i modelli che si allegano, ad esempio, quelli relativi all'attestazione peer to peer, predisposto dall'USR Campania, la "Griglia di osservazione peer to peer" predisposto dall'USR Emilia-Romagna e il relativo "Registro attività peer to peer" predisposto dall'USR Campania.

Griglia di osservazione "peer to peer" predisposto dall'USR Emilia-Romagna

Griglia di osservazione peertopeer

Modello attestazione attività peer to peer

Modello registro



L'art. 14 comma 1 dell'[OM n. 60/2020](#) limitava fortemente la possibilità di utilizzare le MAD: *"Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che **non** risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per **una sola** provincia da dichiarare espressamente nell'istanza."*

La [Nota MIUR 29502 del 27 settembre 2021](#) allarga le maglie della rete prevedendo

"è possibile in via eccezionale, limitatamente all'anno scolastico in corso, procedere alla nomina del personale docente messi a disposizione anche se incluso in GPS o in graduatorie di istituto di altre province."

Ritenendo di fare cosa utile e gradita riportiamo il [link](#) dal quale possono essere scaricati gli indirizzi mail delle scuole di tutta Italia



desidera attuare un progetto di espansione della propria attività. A tal fine si rende necessario stipulare un contratto di collaborazione con un lavoratore di ruolo o non di ruolo del settore scuola. Gli interessati possono accedere ai ns. uffici di Terni ogni pomeriggio o telefonare o inviare mail a agorasindacato@gmail.com

Gratuità servizio mensa per personale scolastico .. una questione aperta nonostante la previsione normativa

Premesso che:

- **l'articolo 21 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola** per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007 - tuttora vigente – prevede che *1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione. 2. Laddove, per effetto dell'orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, entrambi hanno diritto al servizio di mensa. 3. Nella scuola elementare ne hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che prevede rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l'assistenza educativa alla mensa nell'ambito dell'orario di insegnamento. 4. Nella scuola media ne hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo prolungato che prevedono l'organizzazione della mensa, assegnati sulla base dell'orario scolastico alle attività di interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che attui la sperimentazione ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo n. 297/1994. 5. Il personale ATA di servizio alla mensa usufruisce anch'esso della mensa gratuita.*
- **Il servizio di mensa scolastica è un servizio erogato dai Comuni** a favore degli alunni della scuola dell'infanzia e delle scuole dell'obbligo laddove sussiste il regime del tempo prolungato (rientro pomeridiano su più giorni settimanali). Peraltro, l'articolo 3 della [legge 14 gennaio 1999, n. 4](#), recante "Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica" pone **a carico del Ministero dell'Interno** l'obbligo di provvedere a erogare un contributo agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri enti invece del rimborso dell'intero costo di ogni singolo pasto effettivamente fruito.
- **Al di là delle competenze, sussiste – da CCNL - il diritto al pasto gratuito per il personale docente ed ATA impiegato nel servizio di sorveglianza durante la mensa**

A fronte di un contributo statale rimasto immutato nel tempo l'ANCI ha rivendicato l'onere a carico dello Stato del servizio mensa, **gravando sull'ente locale la sola gestione dei servizi di assistenza**

Come al solito.. la questione assume un carattere di estrema "variabilità" in rapporto alla sussistente o inesistente volontà/possibilità di applicare norme e contratti.

Somministrazione farmaci in orario scolastico

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica onde fruire del diritto allo studio

A chi spetta la somministrazione? Si possono obbligare docenti e personale ATA a effettuarla?

Per rispondere a tali quesiti, procediamo all'analisi delle [Raccomandazioni del 25.11.2005](#), contenenti le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico e che sono state emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute.

Le dette Raccomandazioni, come leggiamo all'articolo 1, si pongono la finalità di garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che presentano la necessità summenzionata.

La somministrazione, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell'AUSL (oggi ASP) territorialmente competente (art. 2), vede coinvolti (art. 3), ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:

- la famiglia dell'alunno o chi esercita la potestà genitoriale;
- la scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA);
- i servizi sanitari (i medici di base e le AUSL competenti territorialmente);
- gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno).

L'iter che permette la detta somministrazione prende avvio (art. 4) dalla richiesta formale (scritta) avanzata dai genitori dell'alunno in questione e corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, si attiva affinché la stessa venga soddisfatta per cui:

- individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;
- autorizza, qualora richiesto, i genitori dell'alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;
- **verifica la disponibilità del personale docente e ATA** a somministrare i farmaci all'alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo.

Il personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 o apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Il dirigente scolastico, leggiamo ancora nelle Raccomandazioni, **qualora non vi sia alcuna disponibilità da parte del personale alla somministrazione** può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada ...).

Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS allora ne dovrà dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Le raccomandazioni si concludono (art. 5) prevedendo che, *nei casi in cui si riscontri l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si ricorra al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.*

Con [Circolare Ministeriale n. 321 del 10.01.2017](#) il Ministero dell'Istruzione -USR Toscana, ha confermato le linee guida del 2005 per la **somministrazione dei farmaci** agli studenti che ne necessitano in orario scolastico.

In sintesi: i Dirigenti Scolastici, per quanto di competenza sono tenuti a:

1. effettuare una **verifica delle strutture scolastiche**, ed eventualmente individuare un luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
2. ove richiesta, **concedere l'autorizzazione** all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, per la somministrazione dei farmaci;
3. verificare la **disponibilità degli operatori scolastici** in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.

CORSIPERDOCENTI

Certificazioni Informatiche

Prezzo in convenzione



EURO 55,00

Pacchetto


4 Corsi



€ 200

p. 0,50 a corso in GPS

IN TOTALE
P. 2



TEKNA INFORMATICA
P.zza Clai,19-TERNI

0744/423118

Agorà

Amministrazione IPSEF- Università telematica

Giustino Fortunato Benevento – offerta formativa

2021/2022 master e perfezionamento annuali p.1 in GPS

Presso Agorà o Medea c.s. è possibile ottenere tutte le info e sostenere gli esami finali (COVID permettendo)



Corso di Perfezionamento CLIL

[Corso annuale di Perfezionamento in “Metodologia CLIL e didattica dell'insegnamento”](#) (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 131**

Master Universitario annuale di II livello

[Master Universitario annuale di II Livello in “I processi strategici e gli strumenti operativi per la Dirigenza Scolastica”](#) (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 136**

Master Universitari annuali di I livello

[Master Universitario annuale di I Livello in “Le sfide della didattica contemporanea; metodologie, tecniche e strumenti educativi”](#) (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 121**

[Master Universitario annuale di I Livello in “Metodologie didattiche per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità: contenuti essenziali della formazione dell'insegnante curricolare e di sostegno”](#) (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 122**

[Master Universitario annuale di I Livello in “Metodologie didattiche per l'insegnamento curricolare e l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali \(BES\)”](#) VI Ed (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 123**

[Master Universitario annuale di I Livello in “Metodologie didattiche per l'integrazione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento \(DSA\)”](#) (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 124**

[Master Universitario annuale di I Livello in “Coordinatore Pedagogico di nidi e servizi per l'infanzia”](#) (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 133**

[Master Universitario annuale di I Livello in “EDUCATORE MUSICALE PROFESSIONALE: Esperto in didattica musicale per la scuola primaria e secondaria di primo grado”](#) (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 134**

Master Universitario annuale di I Livello in “Metodologie didattiche per l’insegnamento della lingua italiana a stranieri - Didattica dell’Italiano L2” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 135**

Corso di Perfezionamento Universitario Biennale

Corso di Perfezionamento Universitario Biennale in “Innovazioni didattiche per la scuola contemporanea” 2021/2022 – 2022/2023 (3000 ore – 120 CFU) - **Corso 137**

Corsi annuali di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Le sfide della didattica contemporanea” (1500 ore - 60 CFU) - **Corso 125**

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “La formazione dell’Educatore Professionale” (1500 ore - 60 CFU) - **Corso 140**

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Metodologie didattiche per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità: contenuti essenziali della formazione dell’insegnante curricolare e di sostegno” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 126**

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Le Tecnologie per l’Informazione e la Comunicazione (TIC) nella scuola” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 127**

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Metodologie didattiche per i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 128**

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Metodologie didattiche per l’insegnamento curricolare e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 129**

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “La Valutazione nel Sistema Scolastico” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 130**

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale 500 ore

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Nuove prospettive per la formazione e l’insegnamento” (500 ore – 20 CFU) - **Corso 138**

Corso LIM

Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “La Lavagna interattiva Multimediale (LIM) e le nuove tecnologie per l’insegnamento” (200 ore – 8 CFU) - **Corso 132**

N.B.: abbinando i corsi di perfezionamento/master e i titoli di informatica elencati nelle pagine precedenti potrete aggiornare il punteggio in GPS con p. 3 nel rinnovo previsto per luglio/agosto 2022.

24 cfu per l’insegnamento...

(ancora per poco.. si ritornerà probabilmente ai TFA)

Il D.lgs. 59/17 semplifica il sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente. Tra i requisiti di ammissione al concorso docenti è richiesto il possesso di 24 CFU nei seguenti ambiti disciplinari: · Pedagogia, · Psicologia · Antropologia · Metodologie e tecnologie didattiche

MODALITA' E TUTTE LE INFORMAZIONI

GIUSTINO FORTUNATO - presso AGORA' (euro 500,00 per gli iscritti Agorà – se iscritti si può scaricare il modulo ed inviare soli euro 500,00 precisando: iscritto Agorà/Medea c.s.)

UNICAMPUS - presso TEKNA – CHEF ACADEMY 0744 723118

Congedi e indennità al 50% per genitori con figli in Dad e in quarantena: anche docenti e ATA possono fruirne. [Decreto in Gazzetta Ufficiale](#)

(Le misure sono previste fino al 31 dicembre 2021)

Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 21 ottobre 2021, n. 146

All'articolo 9 i congedi parentali previsti per i genitori che hanno figli in DAD o affetti da Covid, oppure in quarantena:

“Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio.

Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria.”

Indennità al 50%

Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 7, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.

Figli tra 14 e 16 anni

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza **corresponsione di retribuzione o indennità ne'** riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

HelvetiaAssicurazioni Agenzia di Terni – Via Bruno Capponi, 15 – 0744 404283

le ns. Polizze:

infortuni iscritti in ambito scolastico, in itinere e in gita n. 00157 08 0000 1959

R.C. iscritti in ambito scolastico, in itinere e in gita n. 00157 07 0000 1958

- **Responsabilità civile** - come da polizza - :

copertura dei rischi inerenti ai danni involontariamente cagionati a terzi da parte del personale docente e ATA durante l'esercizio delle proprie funzioni (gite scolastiche comprese) per danni a persone, cose, animali

- **Ramo infortuni con diaria da ricovero ospedaliero sin dal primo giorno - come da polizza - :**
 - a scuola;
 - durante il percorso dalla propria abitazione a scuola e viceversa;

N .B.: la denuncia di eventuali sinistri va presentata dall'iscritto all'Agorà che è titolare delle polizze citate, al fine esclusivo della istruttoria della pratica che sarà attivata da parte della Assicurazione Helvetia , a seguito di verifica della effettiva iscrizione al sindacato dell'interessato e del conseguente diritto alla difesa/indennizzo e comunque con ogni più ampia garanzia del rispetto della privacy.

.. le convenzioni...

**sconto 30 %
sulla polizza
auto**



**Helvetia
Assicurazioni
Agenzia di Terni**

Via Bruno Capponi, 15
0744 404283

**Adempimenti fiscali? certezze normative ?..in
convenzione...**

Medea Centro Assistenza Fiscale - Terni, Via Piave, 64 (stessa sede di Agorà)- tel.
0744 282589

- Modello 730 – IMU
- Modello Unico (persone fisiche)
- Dichiarazioni IMU - Successioni
- Locazioni - Modello RED
- Certificazioni ISE e ISEE
- Certificazioni ISEU per universitari



- Attività di Patronato: Disoccupazioni
- Invalidità civili
- Autorizzazioni ANF Ricostituzioni
- Pensioni di reversibilità
- Trasmissione telematica pratiche pensionistiche lavoratori statali



Occhiali da vista?
Occhiali da sole?

- Da **ANTONELLI OTTICA:**
- □ a **Terni** – Via Filippo Turati, 22/O(0744 275023)
- □ a **Narni Scalo** – Via della Libertà, 60 (0744 733841);
- □ ad **Amelia** – Via delle Rimembranze, 22 (0744 983644)
- Sconto del **40 %** sul prezzo di listino (escluse dallo sconto vendite già promozionali e lenti a contatto);



Agorà-Direttore Prof. Favilla Alberto

- Autorizzazione del Tribunale di Terni n. 5/97 reg. stampa del 22/12/1997
- Elaborato e diffuso a cura di Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola

RELAX ,”PONTI” E FINE SETTIMANA a TAMERICI HOUSE

A Montecastrilli , a tre passi dalla superstrada E45 , se cerchi ospitalità ed accoglienza e una "full immersion" nella natura, lontano dai rumori e dallo stress del centro cittadino.

Tamerici House

PRENOTA AL N. 392 8142706

tamericihouse@gmail.com



-
- 3 suites (2+2) in totale 12 posti letto..
- cucina, barbecue, aria condizionata..
- organizza con gli amici il tuo Capodanno 2022
- (venerdì 31 dicembre)
-

Sconto 10% iscritti Agorà

31 dicembre / 1 gennaio non più disponibile)

Sconto 10% iscritti Agorà

N.B.: Per fruire delle convenzioni, l'iscritto dovrà esibire all' esercente la tesserina, sotto riportata dopo averla ritagliata e avervi aggiunto il proprio nome e cognome e la firma.



Cognome _____

Nome _____

Firma _____

Tesserina valida sino al 31 dicembre
2021_compreso

Agorà scuola 2021